

Decreto del 23 dicembre 2013 - Min. Economia e Finanze

Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2013

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1.

Articolo 2

Art. 2.

Allegato

Allegato.

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 28 dicembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'[art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro l'adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#);

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](#);

Visto il [decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#), che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto l'[art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146](#), e l'[art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#);

Visti gli [articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43](#), concernente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'[art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173](#), recante modifiche al [decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43](#) concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'[art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#);

Visto il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012](#) recante "Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti";

Visto il [decreto 12 dicembre 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze](#) con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'[art. 1284 del codice civile](#) e' fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1.

In vigore dal 28 dicembre 2013

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](#), e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in

100 volte l'annualita'.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all'1 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2.

In vigore dal 28 dicembre 2013

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014.

[Torna al sommario](#)

Allegato -

Allegato.

In vigore dal 28 dicembre 2013

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dell'1 per cento.

Eta' del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	95,00
da 21 a 30	90,00
da 31 a 40	85,00
da 41 a 45	80,00
da 46 a 50	75,00
da 51 a 53	70,00
da 54 a 56	65,00
da 57 a 60	60,00
da 61 a 63	55,00
da 64 a 66	50,00
da 67 a 69	45,00
da 70 a 72	40,00
da 73 a 75	35,00
da 76 a 78	30,00
da 79 a 82	25,00
da 83 a 86	20,00
da 87 a 92	15,00
da 93 a 99	10,00

[Torna al sommario](#)